

Prescrizione del diritto di credito nei confronti dell'aggiudicatario – Cass. n. 22343/2021

Prescrizione civile - termine - Esecuzione forzata - immobiliare - vendita - con incanto - Inadempienza dell'aggiudicatario - Decreto ex artt. 587, comma 2, c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c. - Prescrizione del diritto di credito nei confronti del precedente aggiudicatario rimasto inadempiente - Decorrenza - Dalla nuova aggiudicazione - Fondamento.

La prescrizione del diritto di credito nei confronti dell'aggiudicatario dell'incanto rimasto inadempiente, per il pagamento della differenza, quando la successiva vendita abbia fruttato un importo minore, decorre, secondo la disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 587, comma 2, c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c., solo dal momento in cui la nuova aggiudicazione diviene definitiva, essendo la disciplina legale finalizzata a presidiare la serietà delle offerte presentate in sede di incanto, facendo gravare sull'aggiudicatario inadempiente il rischio che il bene venga a subire deprezzamenti di valore a seguito del procedere del tempo, sin tanto che non si riesca ad addivenire ad una nuova e positiva aggiudicazione.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22343 del 05/08/2021 (Rv. 662209 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_587 com. 2, Disp. Att. Cod_Proc_Civ_art_171 com. 1, Cod_Civ_art_2935

Corte

Cassazione

22343

2021